

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona della Giudice designata, dott.ssa Maria Azzurra Guerra, letti ed esaminati gli scritti defensionali conclusivi depositati dalle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c. ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. XX 2021 R.G.A.C.C. di opposizione al decreto ingiuntivo n. xxxx/2020 emesso da questo Tribunale il 7.10.2020 (4162/2020 r.g.a.c.c.), promossa da:

DEBITORE, rappresentato e difeso dall'Avv. **OMISSIS**, in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo di cui è stata trasmessa la copia informatica autenticata

-attore/ opponente-

CONTRO

CREDITRICE, in persona del procuratore e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Polverino, in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo di cui è stata trasmessa la copia informatica autenticata;

-opposta/ convenuta-

Conclusioni: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c.

*****RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE*****

Il presente giudizio di cognizione ha origine dall'opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il D.I. n. xxxx/2020 con il quale il Tribunale di Trani ha ingiunto a **DEBITORE** il pagamento, in favore della **CREDITRICE**, della somma di € 9.794,91 oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio, rinveniente da un contratto di finanziamento per l'acquisto di un'autovettura con **BANCA** il 12.1.2006.

A fondamento dell'opposizione l'opponente ha contestato la titolarità del credito dell'ingiungente, la carenza di prova scritta del credito azionato e l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.

Tanto premesso, l'attore ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese.

La parte convenuta si è costituita tempestivamente in giudizio, insistendo per la concessione della provvisoria esecuzione.

Concessa la provvisoria esecuzione e concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione, dopo alcuni rinvii, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 26.4.2023 (pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

Nel merito, occorre procedere con priorità al vaglio dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata da parte opponente, in quanto potenzialmente assorbente di tutte le altre.

La legittimazione è elemento costitutivo indefettibile della domanda e qualora l'attore allegghi di essere titolare della situazione sostanziale che lo abilita all'azione, ma senza fornirne la prova, l'accertamento della titolarità è una questione che attiene al merito della causa e che pregiudica l'accoglimento della domanda. La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che "la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare". Tale prova può essere ricavata anche dalla specifica ammissione di controparte o dall'articolazione di difese incompatibili con la contestazione della altrui titolarità, ma non dal contegno omissivo di mancata contestazione (così Cass., Sez. Un., 16/2/2016, n. 2951; cfr. recentemente Cass., 20.05.2020, n. 9253). La contestazione della legittimazione attiva costituisce una mera difesa del convenuto e non un'eccezione in senso stretto, con la conseguenza che il convenuto può limitarsi a negare l'altrui titolarità del diritto in ogni stato del processo, senza incorrere in decadenza, e che il Giudice può rilevarla d'ufficio anche in assenza di esplicite contestazioni in tal senso (cfr. capi 64-65 della sentenza Cass. Sez. Un. 16/2/2016 cit.).

Il trasferimento del credito per effetto di cessioni attiene ad un problema di legittimazione, della cui prova è onerato il cessionario, specialmente in presenza di una contestazione specifica della controparte sul punto, come nel caso di specie.

La questione è amplificata in tema di cartolarizzazioni del settore bancario, per le dimensioni e per la diffusione del fenomeno. Invalse sono nella pratica degli istituti di credito le operazioni di cartolarizzazione con cessione in blocco di crediti, regolate dall'art. 58 T.u.b., che prescrive speciali forme di pubblicità, onerando espressamente la banca cessionaria di dare avviso della cessione in blocco mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e nel Registro delle Imprese. Nonostante le peculiarità dell'operazione economica, le cartolarizzazioni non smarriscono l'originaria natura di cessione del credito, al cui istituto sono pur sempre riconducibili, e le dimensioni del fenomeno non consentono comunque di derogare ai principi generali di cui agli artt. 1260 ss. c.c. prescritti per le cessioni del credito. Anche le cessioni in blocco, infatti, sono pur sempre riconducibili ad una fattispecie negoziale a carattere bilaterale e a contenuto traslativo intercorrente tra cedente e cessionario, senza che abbia alcun rilievo l'adesione eventualmente manifestata dal terzo ceduto. La conclusione del contratto è in ogni caso una circostanza eterogenea rispetto alla sua successiva comunicazione ed alla sua pubblicità. In applicazione dei principi generali, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale costituisce adempimento meramente pubblicitario, estraneo e logicamente successivo all'atto dispositivo, che non prova il perfezionamento della fattispecie traslativa né produce il relativo effetto, non ha valenza costitutiva e non sana eventuali vizi dell'atto (cfr. Tribunale Lecce, 19/2/2021). La pubblicazione ai sensi dell'art. 58 T.u.b. svolge così la più limitata funzione di notiziare il pubblico della già avvenuta cessione e, al tempo stesso, di agevolare la comunicazione nei confronti della molteplicità di debitori ceduti ai sensi dell'art. 1264 c.c., in considerazione delle dimensioni della operazione economica (art. 58 comma 4 T.u.b.). Come recentemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità "in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, purchè, tuttavia, gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare "senza incertezze" i rapporti oggetto della cessione" (in tal senso, Cass., 28.6.2022 n. 20739). Dunque, grava sulla società che intende affermandosi successore del contraente originario, anche in virtù di cessione di crediti bancari in blocco di altra società, l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco. In caso poi di cessioni plurime, grava sull'ultimo cessionario l'onere di fornire la prova negoziale in ordine a tutte le cessioni medio tempore intervenute che abbiano determinato l'attuale titolarità del credito, e non soltanto dell'ultima che, ponendosi a valle di una catena di cessioni, segue il principio *nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet*. Sulla scorta delle suesposte argomentazioni l'opposizione può trovare accoglimento. L'odierna opposta vanta la titolarità di un credito sorto a seguito della stipula di un contratto di finanziamento con **BANCA**, per effetto di una vicenda traslativa che non è stata adeguatamente ricostruita da **CREDITRICE** né nel ricorso monitorio, né nella comparsa di costituzione. Accanto al contratto di finanziamento originario, è stato allegato avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta ufficiale fra **SOCIETA' 2 srl** e **CREDITRICE** del 8.9.2017. Dalla documentazione in atti non è dato riscontrare che il rapporto derivante dal finanziamento in origine richiesto da **DEBITORE** abbia formato oggetto di cessione da **BANCA** a **SOCIETA' 1** e da questa a **SOCIETA' 2**. Non appare superfluo ribadire che, in caso di cessioni multiple, la validità delle cessioni "a valle" dipende inevitabilmente da quella a monte e, in assenza di prova di quest'ultima, viene a difettare anche la prova della validità dell'acquisto dell'ultima cessionaria. Nella fattispecie concreta, non vi è alcuna prova delle vicende traslative che hanno interessato il credito di **BANCA** e questa grave carenza probatoria è decisiva per affermare il difetto di legittimazione attiva della società opposta. La cessionaria non ha prodotto né l'avviso in G.U. delle precedenti cessioni né i contratti di cessione, di cui non è dato sapere neppure il periodo di riferimento, non essendovi alcun riferimento in atti. Non può attribuirsi valenza probatoria alla lista di rapporti ceduti prodotta dall'opponente in quanto priva di alcun riferimento temporale, non essendovi alcun riferimento al contratto di cessione cui ineriscono. Nessun elemento utile potrebbe essere ricavato dall'estratto di Gazzetta Ufficiale dell'8.7.2017, prodotto dalla società opposta, nel quale **CREDITRICE** annunciava di aver acquistato tutti i crediti di titolarità di **SOCIETA' 2 srl**, perché non è provato che quest'ultima fosse titolare del credito sorto in capo a **SOCIETA' 1** per effetto della presunta cessione di **BANCA**. In definitiva, le suesposte argomentazioni inducono a ritenere che il supporto probatorio offerto da **CREDITRICE** a sostegno della propria legittimazione sia estremamente lacunoso e frammentario. In mancanza della prova negoziale delle cessioni che avrebbero determinato l'acquisto del credito e della

Sentenza, Tribunale di Trani, Giudice Maria Azzurra Guerra, n. 1210, del 25/07/2023

sua inclusione tra quelli ceduti, ne discende l'assoluta indeterminatezza in ordine alla effettiva ed attuale titolarità del credito per cui **CREDITRICE** ha agito in via monitoria. L'opposizione pertanto va accolta e per l'effetto il decreto ingiuntivo va revocato, con assorbimento di ogni ulteriore motivo di opposizione che per ragioni di economia processuale non si ritiene utile esaminare. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in ragione del valore dichiarato della lite, sulla scorta dei parametri medi previsti nel D.M. 147/2022 con riduzione della fase di trattazione/ istruttoria, in assenza di attività istruttoria, da distrarsi in favore del procuratore di parte opponente dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:

1. Accoglie l'opposizione proposta da **DEBITORE** e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. xxxx/2020 emesso da questo Tribunale in data 7.10.2020 (RG n. xxxx/2020);
2. condanna parte opposta a pagare in favore dell'opponente le spese di lite che liquida nella somma € 4.230,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. **OMISSIS** dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Trani, 25 luglio 2023

Il Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra

EX PARTE